

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1

Oggetto, principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente a professionisti esterni.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali individuati dall’art. 17 comma 1, lettera d), nn. 1) e 2) del D. lgs. 50/2016.

Ai fini della difesa tecnica il Consorzio ASI di Caserta si avvale dei propri dipendenti abilitati all’esercizio della professione di avvocato.

È consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall’avvocatura interna nei seguenti casi:

- 1) quando il carico di lavoro degli avvocati interni per procedimenti pendenti già affidati e gestione del contenzioso interno non consente di coltivare con il necessario impegno la vertenza;
- 2) quando non possono essere espletati dall’Avvocatura dell’ente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- 3) quando abbiano a oggetto materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici in ordine ai quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti con idonea specializzazione;
- 4) in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell’ambito della dotazione organica dell’Ente con riferimento alla particolare complessità della prestazione.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l’affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all’allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per i quali si applica integralmente lo stesso decreto.

Art. 2

Albo degli avvocati

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati all’ufficio competente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Uffici e Servizi.

L’albo contiene un elenco aperto di professionisti accreditati al quale l’Amministrazione farà riferimento per la richiesta di preventivi di spesa e il conseguente affidamento dell’incarico di patrocinio legale.

L’albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - Contenzioso amministrativo e contabile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Corte dei Conti.

- Sezione B - Contenzioso civile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

- Sezione C - Contenzioso giuslavoristico

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte d’Appello - Cassazione Civile.

- Sezione D - Contenzioso penale

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale.

- Sezione E - Contenzioso tributario

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione.

- Sezione F - Eventuali altre sezioni

In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.

Art. 3

Requisiti per l’inserimento nell’albo

Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - capacità a contrarre con la P.A.;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 1 (uno) anno per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, nonché per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
 - non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Consorzio ASI;
 - essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione Responsabilità Civile Professionale.
- L'assenza di conflitti d'interesse rispetto all'eventuale incarico affidando, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva da rendersi precedentemente al formale affidamento dell'incarico stesso.

Art. 4

Inserimento nell'albo

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato formulata in carta libera e debitamente sottoscritta, con l'indicazione delle sezioni (al massimo tre) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

Alla domanda dovrà essere allegata, anche in successivo momento rispetto alla presentazione della domanda e comunque a semplice richiesta da parte dell'Ente, la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e di non sussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) *curriculum* di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- c) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
- d) dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio ASI di Caserta per la durata del rapporto instaurato e nel biennio successivo alla data di conclusione dell'incarico;
- f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- g) copia del codice fiscale;
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i) numero di partita IVA;
- l) indirizzo PEC;
- m) numero di fax;
- n) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La domanda dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo: asi.caserta@pec.it, oppure tramite invio di plico postale da indirizzare Consorzio ASI di Caserta - viale E. Mattei, 36 - Caserta (CE).

L'iscrizione resta condizionata alla veridicità di quanto dichiarato. Il Consorzio si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

È fatto obbligo al professionista di dare tempestiva comunicazione al Consorzio ASI in merito a qualunque variazione intervenuta e relativa al possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 5

Procedura per l'affidamento incarichi

La costituzione in giudizio è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Ente previa proposta dell'Ufficio Legale il quale darà anche indicazione sulla opportunità di assumere direttamente l'incarico o,

viceversa, affidarlo a un professionista esterno allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 1.

Art. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno per la promozione o la resistenza alla lite, il Presidente e il Comitato Direttivo individueranno il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico attingendo con imparzialità facendo assoluto divieto di favoritismi e discriminazioni, dai nominativi contenuti nella *short list* nel rispetto dei principi che seguono:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- c) insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- d) rotazione.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, o che abbiano un contenzioso nei confronti del Consorzio.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 7

Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico, e che stabilisce anche il corrispettivo da liquidare al professionista per tutta l'attività prevista calcolato ai sensi del successivo art. 8, verrà redatto e sottoscritto dal professionista e dal legale rappresentante dell'Ente secondo i patti e le condizioni di cui allo schema allegato alla presente delibera (**all.1**).

All'atto dell'accettazione dell'incarico il professionista dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001 nonché la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. C) del D. lgs. 33/2013) il cui schema è allegato alla presente delibera (**all.3**).

Il professionista avrà inoltre l'obbligo di:

- a) aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio (e/o dell'attività oggetto dell'incarico), sul rischio di soccombenze con riferimento all'andamento del giudizio e sull'esito delle singole udienze (con l'indicazione dell'attività posta in essere);
- b) inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- c) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- e) fornire l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

Il professionista affidatario è tra l'altro tenuto:

- a) a partecipare, a semplice domanda dell'Ente e con un preavviso di 48 ore, ad incontri e riunioni presso la sede consortile in ordine all'incarico ricevuto;
- b) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per l'Ente di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando, ove necessario e presente, la relativa documentazione;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;
- e) a comunicare all'ente eventuali e/o potenziali situazioni di conflitto di interesse intervenute nel corso del mandato.

Nel caso di negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto ed assunto (tra cui, ad esempio: mancata costituzione in giudizio, mancato deposito tempestivo di atti, mancata comparizione in udienza), si darà luogo alla revoca dell'incarico conferito e nulla sarà dovuto per l'attività professionale prestata. L'ente potrà in ogni caso revocare l'incarico affidato nel caso in cui venga accertata una situazione attuale e/o potenziale di conflitto di interesse. Ciò fatto salvo, comunque, il diritto dell'Ente al risarcimento del danno.

Art. 8

Modalità di determinazione e corresponsione dei compensi

Per gli incarichi di consulenza ed assistenza legale giudiziale, il compenso professionale viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

In casi di particolare complessità il compenso potrà essere determinato con riferimento ai medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 e s.m.i. Il compenso come determinato ai sensi del presente comma II° potrà in ogni caso subire una riduzione sino alla misura massima del 30%.

Al professionista è in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico previa richiesta ed allegazione della relativa documentazione comprovante le stesse.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dal professionista potranno essere presentate in ogni tempo nel corso dell'incarico ed anche successivamente alla conclusione dello stesso e comunque nel limite massimo di un anno decorrente dalla conclusione dell'attività di assistenza.

Nel caso in cui l'Ente non riconoscesse, in tutto o in parte, al professionista il rimborso delle spese sostenute, il professionista stesso avrà diritto a chiedere ed ottenere l'esame in contraddittorio della propria istanza di rimborso e della documentazione alla stessa allegata.

Il compenso stabilito all'atto del conferimento di incarico verrà corrisposto al professionista, previo invio di pro-forma di fattura da parte dello stesso all'Ente unitamente alla documentazione comprovante l'attività svolta per le singole fasi per cui è chiesto l'acconto, con le seguenti modalità:

A) procedimenti in ambito civile (cognizione ordinaria di primo grado e grado di appello - GdP, Tribunale ordinario ed anche in funzione di GUL e C.A. ordinaria e Lavoro, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

B) procedimenti in ambito civile (riti sommari e/o procedimenti speciali e/o cautelari):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

C) procedimenti in ambito civile (esecuzioni):

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;
- 3) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase conclusiva.

D) procedimenti in ambito civile (procedure concorsuali):

vd. quanto previsto *sub* lett. A)

E) procedimenti in ambito contabile (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

- 1) fino alla misura massima del 60%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

F) procedimenti in ambito amministrativo (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed

introduttiva della controversia;

- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale;
- 4) fino alla misura massima del 100% oltre IVA e CPA come per legge per l'eventuale fase cautelare, ove per detta fase sia espressamente pattuito un compenso *ad hoc* come da DM 55/2014 ed eventuali s.m.i.

G) procedimenti in ambito tributario (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale;
- 4) fino alla misura massima del 100% oltre IVA e CPA come per legge per l'eventuale fase cautelare, ove per detta fase sia espressamente pattuito un compenso *ad hoc* come da DM 55/2014 ed eventuali s.m.i.

H) procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori di ambito diverso dal penale (Corte di Cassazione, Corte dei Conti in grado di appello, Cons. di Stato, etc...):

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

I) procedimenti in ambito penale (Indagini preliminari, GdP, Trib. monocratico; Trib. collegiale; Corte d'assise; Corte di appello, Corte d'assise d'appello e Trib. di sorveglianza):

- 1) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/dibattimentale;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

L) procedimenti in ambito penale (cautelari personali e cautelari reali):

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

M) procedimenti in ambito penale (competenza/fasi GIP - GUP):

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/dibattimentale;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

N) procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori in ambito penale:

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

O) procedimenti arbitrali:

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

P) attività di consulenza stragiudiziale:

I compensi e la loro modalità di liquidazione per attività stragiudiziale verranno determinati di volta in volta dalle singole delibere di affidamento e dai relativi disciplinari di incarico.

Art. 9

Registro degli incarichi

L'Ufficio preposto secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente

provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) oggetto giudizio;
- c) estremi dell'atto di affidamento;
- d) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

Art. 10

Cancellazione dall'elenco

L'Ufficio provvederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- c) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

Art. 11

Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Albo, il Consorzio provvederà alla pubblicazione di un avviso all'albo pretorio informatico sul sito internet istituzionale www.asicaserta.it con cadenza triennale.

Con l'avviso di cui sopra non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 12

Diritto di accesso

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento consortile.

Art. 13

Affidamenti incarichi fiduciari di carattere eccezionale

L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi relativi alle attività di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale periodica e non, *in primis*, gli avvocati dell'avvocatura dell'ente, in alternativa, gli avvocati iscritti nell'elenco, in funzione delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*, fatta salva la facoltà di scegliere anche altri avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento fiduciario al di fuori dell'elenco.

L'eccezionalità della causa e la valutazione, anche comparativa, del professionista incaricato dovranno essere dettagliatamente motivati nel provvedimento di affidamento.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e dal codice deontologico forense.

All.1

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno 2019 del mese di....., il giorno....., il Consorzio ASI di Caserta (C.F. 01088160617), con sede in Caserta, via Enrico Mattei n° 36, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott.ssa Raffaella Pignetti

E

L'Avv..... con studio in il quale dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione n..... con la compagnia

PREMESSO

Che con Delibera di Comitato Direttivo n..... del..... stato affidato al sottoscritto avvocato l'incarico di.....;

Che è intendimento delle parti regolare il suddetto incarico col presente disciplinare, il cui schema è stato approvato con delibera di C.D. n°..... del 04.07.2019, formalizzando i relativi diritti ed obblighi, che i professionisti dichiarano di conoscere ed accettare

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, letto ed accettato il regolamento per l'affidamento degli incarichi legali ad avvocati esterni approvato con la delibera n. del 4.7.2019, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale di questo Ente e delle clausole di seguito elencate:

ART. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio del Consorzio ASI nella controversia. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2 - Il professionista avrà inoltre l'obbligo di:

- a) aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio (e/o dell'attività oggetto dell'incarico), sul rischio di soccombenze con riferimento all'andamento del giudizio e sull'esito delle singole udienze (con l'indicazione dell'attività posta in essere);
- b) comunicare all'Ente l'RG del procedimento in cui è costituito ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- c) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

Il professionista affidatario è tra l'altro tenuto:

- a) a partecipare, a semplice domanda dell'Ente e con un preavviso di 48 ore, ad incontri e riunioni presso la sede consortile in ordine all'incarico ricevuto;
- b) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per l'Ente di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando, ove necessario e presente, la relativa documentazione;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;
- e) a comunicare all'ente eventuali e/o potenziali situazioni di conflitto di interesse intervenute nel corso del mandato.

L'ente potrà in ogni caso revocare l'incarico affidato nel caso in cui venga accertata una situazione attuale e/o potenziale di conflitto di interesse.

ART. 4 - Per tutta l'attività prestata nell'espletamento dell'incarico in questione sarà corrisposto all'avvocato un compenso pari ad €..... quantificato ai sensi della delibera di C.D. n. del 4.7.2018 e corrisponderà nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il professionista dichiarano di ricevere la documentazione inerente la pratica e la procura alle liti.

///

Avv.....

Il Presidente
(dott.ssa Raffaella Pignetti